

Misure riguardanti i medici in corso di formazione specifica in medicina generale

Integrazione AIR 2023

Nelle more delle necessarie definizioni a livello nazionale, considerata la situazione di estrema criticità di carenza dei medici di medicina generale confermata dalla scarsa adesione all'ultimo bando ordinario, si rende necessario intraprendere - in via temporanea ed eccezionale - le azioni di cui ai punti sottostanti, che vanno ad aggiungersi a quanto già definito nell'AIR 2023, al fine di migliorare, nell'immediato, la copertura assistenziale sanitaria di primo livello nel territorio regionale.

a. Medici in corso di formazione specifica in medicina generale appartenenti a qualsiasi triennio.

L'attività lavorativa espletata in ambito convenzionale è riconosciuta a tutti gli effetti quale attività pratica del corso stesso, fino al completamento del computo orario mensile previsto dal corso, nonché come previsto dalla L. 19 maggio 2022, n° 52. Dovranno essere individuate da parte dei Poli formativi modalità organizzative il più possibile flessibili riguardo le attività teoriche del corso, in modo da massimizzare la possibilità di partecipazione attiva dei discenti che svolgono attività lavorativa anche nelle aree più periferiche del territorio regionale, assicurando la possibilità di partecipazione alla didattica teorica anche mediante strumenti telematici. Tali attività teoriche dovranno comunque ricomprendere, nei limiti del possibile, anche momenti attività in presenza, necessarie a garantire e mantenere l'attuale qualità formativa.

Si esprime inoltre la volontà di garantire il tutoraggio ai medici corsisti incaricati in attività di assistenza primaria, sia temporanei che provvisori, da parte dei medici di assistenza primaria convenzionati a tempo indeterminato. Si demanda l'individuazione delle modalità organizzative di quanto specificato nei punti precedenti al Comitato Didattico Regionale.

b. Incarichi Temporanei e Provvisori di assistenza primaria a ciclo di scelta per i medici corsisti.

Per gli incarichi temporanei e provvisori di assistenza primaria, a ciclo di scelta, conferiti ai medici corsisti a far data dalla ratifica della presente intesa e, ai sensi degli artt. 33 e 37 dell'ACN 28.04.2022, in deroga a quanto previsto all'art. 38, comma 10 dell'ACN citato, nonché in funzione di quanto disposto all'art. 1 della Legge 19 maggio 2022, n. 52, viene previsto che per i medici iscritti dal primo anno di corso di formazione specifica in medicina generale il massimale possa arrivare fino a 1.000 assistiti, anche con il supporto dei tutori di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 368 del 1999.

Per i medici iscritti al terzo anno di corso di formazione specifica in medicina generale viene previsto che il massimale possa arrivare fino a 1.500 assistiti, su base volontaria; anche in tali casi è previsto il tutoraggio da parte di medici di assistenza primaria, come sopra specificato.

c. Incarichi Temporanei e Provvisori di assistenza primaria ad attività oraria per i medici corsisti.

Per gli incarichi provvisori e temporanei di assistenza primaria, ad attività oraria, conferiti ai medici corsisti, ai sensi degli artt. 33 e 37 dell'ACN 28.04.2022, si prevedono i seguenti massimali orari: per i medici iscritti al primo anno di corso conferimento incarichi a 12 o 24 ore settimanali; per i medici iscritti al secondo e al terzo anno di corso conferimento incarichi fino a 38 ore settimanali su base volontaria.

d. Contemporaneità degli incarichi.

È possibile per i medici in corso di formazione specifica in medicina generale assumere contemporaneamente incarichi temporanei o provvisori di medico di assistenza primaria a ciclo di scelta e ad attività oraria.

e. Incarichi Temporanei e Provvisori di assistenza primaria per i medici corsisti già incaricati.

Per i medici in corso di formazione specifica in medicina generale, ai quali sia già stato conferito un incarico temporaneo o provvisorio di assistenza primaria prima dell'entrata in vigore della presente intesa, le Aziende possono valutare l'opportunità di non applicare ai massimali di scelta le condizioni indicate al punto b) al fine di evitare situazioni di disagio nell'assegnazione dei pazienti ai medici di assistenza primaria ed evitare ulteriori carenze.

Le azioni sopra riportate, saranno rivalutate in occasione dei prossimi Accordi integrativi regionali.

Milano, 20 giugno 2023

Letto e sottoscritto digitalmente

Per la parte pubblica:

Direttore Generale Welfare

Dirigente U.O. Rete Territoriale

Direttore Generale ATS Bergamo

Direttore Generale ATS Brescia

Direttore Generale ATS Montagna

Per le OO.SS.

Federazione CISL Medici

FIMMG

SMI

SNAMI